

DICHIARAZIONE RELATIVA AI FAMILIARI E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO¹**Spett.**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____ nato/a a _____
_____ prov. (____) il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa
_____ C.F./P.IVA _____ con sede legale in _____
_____ (____) via/piazza _____ CAP _____,
fornitore servizi di consulenza all'impresa _____ C.F./P.IVA _____ con
sede legale in _____ (____) via/piazza _____ CAP _____
_____ ("d'ora in poi impresa-cliente"), in riferimento alla domanda di agevolazione presentata in data _____ dall'impresa cliente per la
fornitura di cui sopra

DICHIARA**CHE AD OGGI E NEI 12 MESI PRECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CLIENTE²**

- non è e non è stato titolare, amministratore, socio (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa cliente sopra citata o coniuge, parente o affine entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa-cliente sopracitata;
- non è e non è stata impresa individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa cliente sopra citata o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa

¹ La dichiarazione deve essere resa solo in riferimento a familiari maggiorenni

² (si veda allegato DEFINIZIONI di seguito riportato)

[illegible]

--	--

Il fornitore dichiarante

documento firmato digitalmente

Informativa in materia di protezione dei dati e trattamento dei dati personali

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il suddetto regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art.13 del summenzionato Regolamento (UE), si informano, pertanto, gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione della presente dichiarazione è effettuato da ST, in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Viale Matteotti n. 60 - 50132 Firenze (FI) - legal@pec.sviluppo.toscana.it.) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di erogazione del contributo sopra identificato nel corpo della dichiarazione stessa.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, nominato con Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del 04/05/2018, sono i seguenti: e.mail: dpo@regione.toscana.it.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la possibilità di completare il procedimento di controllo della richiesta di erogazione e di liquidazione del relativo contributo a favore del soggetto beneficiario.

In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né di diffusione, né saranno trasferiti all'estero.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia e, nello specifico, per 10 anni.

Si precisa che il trattamento dei dati personali, effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di operazioni quali raccolta; registrazione e organizzazione dei dati; consultazione, utilizzo, elaborazione e interconnessione dei dati; conservazione e modifica; blocco, cancellazione e distruzione dati.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art. 38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.



L'interessato autorizza Sviluppo Toscana S.p.A. al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il procedimento di controllo di primo livello finalizzato all'erogazione all'impresa cliente del contributo collegato alla fornitura di cui alla presente

ALLEGATO DEFINIZIONI

A) DEFINIZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE

Estratto art 2359 del Codice Civile

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

B) DEFINIZIONE DI IMPRESA

Estratto art. 1 Reg. UE 651/2014

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica

C) DEFINIZIONE DI IMPRESA ASSOCIATA

Estratto art. 3 comma 2.) Reg. UE 651/2014

Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

D) DEFINIZIONE DI IMPRESA COLLEGATA

Estratto art. 3 comma 3.) Reg. UE 651/2014

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

E) DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA

Estratto art 2 comma 2.) Reg. UE 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

*d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*